









IL NUOVO REGOLAMENTO PREVIDENZIALE DI CASSA FORENSE

Tavola rotonda

Martedì 10 dicembre 2024 ore 15,00 – 18,00

Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese Via D'Azeglio, 33 Bologna

Saluti

Avv. Paolo Rossi Vice Presidente Vicario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna Avv. Gianluca Malavasi Direttore della Fondazione Forense Bolognese

Avv. Bibiana Francesca Trigiani Presidente A.I.G.A. Sez. Bologna

Avv. Pasquale Potenza Presidente Movimento Forense Sez. Bologna

Avv. Andrea Armillotta Segretario Sindacato Avvocati - A.N.F. Bologna

Introduce e modera:

Avv. Andrea Armillotta

Interventi programmati

Avv. Ercole Cavarretta Delegato Cassa Forense

Avv. Giacomo Matteoni Consigliere A.I.G.A. – Sezione di Bologna

Avv. Pasquale Potenza Presidente Movimento Forense Sez. Bologna

Avv. Jenny Vigilia Vice Segretario e responsabile Sportello Previdenza A.N.F. Bologna

Al termine degli interventi programmati potranno essere rivolte domande ai relatori.









TITOLO V - DEGLI ISTITUTI PARTICOLARI

RISCATTO

Capo I artt. 45-53 Regolamento previdenza forense

RICONGIUNZIONE

Capo II art. 54

TOTALIZZAZIONE

Capo II art. 55



Capo II art. 56-59











RISCATTO

artt. 45-53 Regolamento











- per anticipare il pensionamento
- e/o per aumentare la contribuzione utile alla pensione.









SOGGETTI LEGITTIMATI

- 1. Avvocati e praticanti <u>ISCRITTI</u> alla Cassa
- 2. Avvocati <u>CANCELLATI</u> dalla Cassa con diritto a pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art.2 L. 576/80
- 3. Avvocati <u>TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITÀ</u>
- 4. I <u>SUPERSTITI</u> di Avvocati non pensionati, per maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del de cuius.











- CORSO LEGALE DI LAUREA
- SERVIZIO MILITARE obbligatorio per un massimo di 2 anni
- SERVIZIO CIVILE per un massimo di 2 anni
- SERVIZIO MILITARE prestato in guerra
- PRATICANTATO per un periodo massimo di 3 anni.









RISCATTO

Può essere esercitato per uno o più anni non coincidenti, neppure parzialmente, con iscrizioni ad altre previdenze obbligatoria.

Gli anni riscattati comportano un aumento di anzianità (periodo figurativo di iscrizione e contribuzione).

Gli anni riscattati non anticipano la decorrenza di iscrizione.











IL RISCATTO E' ONEROSO

L'onere dovuto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura del periodo riscattato.

Sistema retributivo: ultimi redditi

Sistema contributivo: anzianità contributiva.

Incide l'età del richiedente.









PAGAMENTO

Termine di pagamento: entro 6 MESI dall'ammissione.

Il beneficiario può chiedere la rateizzazione, ma non oltre 6 mesi dalla comunicazione e fino a un massimo di 10 annualità.

Alla rateizzazione è applicato un tasso di interesse.









IRRINUNCIABILITÀ

Se integralmente pagato, il riscatto non è più rinunciabile.

PAGAMENTO PARZIALE

Nel caso di pagamento parziale, verranno considerati utili soltanto gli anni interamente coperti.

Le eccedenze sono restituite









DECORRENZA DELLA PENSIONE A SEGUITO DI RISCATTO

Se i requisiti necessari alla liquidazione della pensione si raggiungono solo con gli anni riscattati, l'erogazione della pensione non avrà corso sino a integrale pagamento.

Il riscatto successivo al pensionamento comporta il ricalcolo della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.











RICONGIUNZIONE

Art. 41 Regolamento











Trasferimento ad un solo Ente

di contribuzioni esistenti in più gestioni per ottenere un'unica pensione attraverso un meccanismo di riunificazione dei periodi di contribuzione ad enti differenti.













- 1. AVVOCATI
- 2. PRATICANTI ISCRITTI ALLA CASSA

che abbiano versato contributi in diverse gestioni previdenziali obbligatorie.











TIPI DI RICONGIUNZIONE

IN ENTRATA: ricongiunzione di altre forme di previdenza con la gestione vigente al momento della domanda.

IN USCITA: ricongiunzione con gestione diversa da quella di attuale appartenenza.











RICONGIUNZIONE IN USCITA


È ammessa in presenza di 3 condizioni:




















2. Ove sussista la possibilità di ricongiungere la contribuzione maturata nella Cassa, alla gestione in cui si è conseguita la pensione di anzianità, così da ottenere un supplemento di pensione.



















CALCOLO ONERE DI RICONGIUNZIONE differenza

tra

riserva matematica

(necessaria alla copertura assicurativa relativa al periodo considerato)

9

importo dei contributi

(trasferiti dalle altre gestioni)









TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

- unica soluzione
- rateizzazione

(numero di rate mensili non superiore nel massimo alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti)











DOMANDA

La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.









DEROGHE ALLA REGOLA (ART. 3 LEGGE 45/1990).

Art. 3 comma 1

«... salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata».









DEROGHE ALLE REGOLA (ART. 3 LEGGE 45/1990).

Art. 3 comma 2

«La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo **all'atto del pensionamento** e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa».









RICONGIUNZIONE GESTIONI SEPARATE INPS

Ad oggi questi contributi non possono essere ricongiunti.

Ciò è dovuto ad una interpretazione restrittiva della legge n. 45/1990 da parte dell'INPS.









La Cassazione ha ritenuto che la posizione dell'INPS non è condivisibile e ha ammesso i ricorrenti alla ricongiunzione delle gestioni separate.

- Corte di Cassazione 14.01.2021 n. 544
- Corte di Cassazione 16.10.2019 n. 26039
- Corte di Cassazione 14.12.2018 n.32508
- Corte di Cassazione 18.12.2017 n. 30345 e 30344











Sempre possibile per i liberi professionisti la ricongiunzione presso la Cassa cui sono iscritti dei periodi contributivi maturati nella gestione INPS.

INPS SOSTIENE

La facoltà di ricongiunzione non è ammissibile quando il trattamento pensionistico debba essere calcolato col metodo contributivo, ipotesi in cui opererebbero i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione (art. 1, c. 2 L. 45/1990).











TOTALIZZAZIONE

Art. 55 Regolamento











- non coincidenti tra loro
- maturati presso gestioni previdenziali diverse,
- in presenza dei requisiti anagrafici e di anzianità
- in assenza di un trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.









Si possono conseguire le seguenti pensioni

- vecchiaia
- anzianità
- inabilità
- reversibilità o indiretta in favore dei superstiti.













Ogni gestione liquiderà la sua quota di competenza in relazione ai periodi di iscrizione.






















art. 4 comma 5 D.Lgs. 42/2006

Se, però, si ha un'anzianità di iscrizione uguale o maggiore a quella richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia, si applicheranno gli ordinari sistemi di calcolo relativamente alla sola quota di competenza della Cassa.











CUMULO


Art. 56-59 Regolamento



















art. 1 legge 228/2012, comma 239

Il cumulo consente di utilizzare la contribuzione maturata presso altre gestioni per ottenere un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico











- Pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata
- Pensione di inabilità
- Pensione indiretta
- Pensione reversibilità









art. 1 legge 228/2012, comma 241

"il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei <u>requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati</u>" tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio delle facoltà di cumulo.











REQUISITI

Nel caso di Cassa Forense la liquidazione della <u>quota di</u> <u>pensione di sua competenza</u> avviene alla maturazione dell'età prevista dal regolamento, ovvero 70 anni.









PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME DI CUMULO

può essere erogata, a prescindere dall'età, ma solo in presenza di anzianità contributiva prevista dall'art. 24 c. 10 L. 214/2011 (allo stato 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di contribuzione versata + la finestra di accesso di 3 mesi).









IL NUOVO REGOLAMENTO PREVIDENZIALE DI CASSA FORENSE

Tavola rotonda

Martedì 10 dicembre 2024 ore 15,00 – 18,00

Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese Via D'Azeglio, 33 Bologna

